


TAX & LEGAL NEWS



Numero 9/2019

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Nuove regole per l'indicazione delle erogazioni pubbliche nella nota integrativa

Reintroduzione del super ammortamento

Mini-Ires: regole completamente riscritte

Aumenta la deducibilità dell'Imu dalle imposte sui redditi

Semplificazioni alla disciplina del patent box

Nuovo credito di imposta per le fiere estere delle PMI

Fatturazione elettronica anche verso San Marino

Riproposto il bonus per favorire le aggregazioni di imprese

INTERPRETAZIONI

Il MEF definisce le linee guida delle politiche fiscali per il triennio 2019-2021

DOTTRINA

Assonime e CNDCEC commentano i nuovi obblighi di informativa sulle provvidenze pubbliche

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

LEGISLAZIONE

Nuove regole per l'indicazione delle erogazioni pubbliche nella nota integrativa

E' stata completamente riscritta la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla Legge n. 124/2017. L'obbligo informativo è applicabile esclusivamente alle attribuzioni che rientrano nel novero dei vantaggi economici/liberalità non aventi carattere generale (es. sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti, in denaro o in natura), privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente e ricevuti da:

- Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
- Società loro partecipate e società a partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
- Società da loro partecipate.

Al contrario, l'obbligo è escluso per le somme riconducibili a misure generali ovvero ad agevolazioni fiscali non selettive (ad esempio: super ammortamento, iper-ammortamento, credito ricerca e sviluppo).

In particolare, è previsto che:

- per le imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio d'esercizio (es. le società di capitali): l'obbligo informativo viene soddisfatto mediante la pubblicazione dei relativi importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio d'esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;
- per le imprese che non sono soggette all'obbligo di redazione della nota integrativa (es. piccoli imprenditori, società di persone, e microimprese): l'obbligo informativo può essere assolto mediante la pubblicazione degli importi ricevuti sul relativo sito internet ovvero, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (nel caso in cui queste imprese dovessero decidere di redigere la nota integrativa al bilancio, l'obbligo informativo sarà assolto all'interno della stessa);

Decreto legge 34/2019, articolo 35

DOTTRINA

Assonime e CNDCEC commentano i nuovi obblighi di informativa sulle provvidenze pubbliche

- Assonime e CNDCEC hanno illustrato le principali novità relative alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche.

Per quanto riguarda le imprese, la nuova norma prevede che l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni rilevanti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato riguarda tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Tuttavia,

le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e i soggetti che comunque non sono tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono l'obbligo di trasparenza mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza. Secondo il documento, *“occorre rilevare che il “chiarimento” del decreto crescita che include nel perimetro di applicazione della norma anche le imprese non tenute al deposito del bilancio comporta un onere amministrativo che appare eccessivo per realtà di ridotte dimensioni.”*

Assonime – CNDCEC, Documento 6 maggio 2019

IMPOSTE SUI REDDITI

LEGISLAZIONE

Reintroduzione del super ammortamento

E' previsto il super-ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati a decorrere dal **1° aprile 2019** e fino al **31 dicembre 2019**, ovvero entro il **30 giugno 2020** ma a condizione che entro il **31 dicembre 2019** sia stato accettato l'ordine di acquisto e sia stato versato il **20%** del corrispettivo a titolo di acconto (pertanto, sono irrilevanti gli investimenti effettuati entro marzo 2019).

E' confermato il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del **30%** ai soli fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La maggiorazione spetta per investimenti complessivi non eccedenti **2,5 milioni di euro** (di conseguenza, agli investimenti di ammontare superiore a questo limite, il super-ammortamento **non si applica**).

Analogamente al passato l'agevolazione non è applicabile ai veicoli ed agli altri mezzi di trasporto previsti dall'articolo 164 del TUIR, anche se strumentali all'attività propria dell'impresa.

Decreto legge 34/2019, articolo 1

Mini-Ires: regole completamente riscritte

La disciplina della mini-Ires prevista dalla legge di Bilancio 2019 è stata completamente abrogata e sostituita dall'articolo 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 con un nuovo incentivo che prevede la tassazione agevolata degli utili non distribuiti.

Per effetto di queste modifiche, è prevista la possibilità delle società di applicare l'IRES con aliquota ridotta sul reddito d'impresa dichiarato:

- fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio che sono accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili. Per riserve non disponibili si intende quelle formate con utili non realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione. A titolo esemplificativo devono considerarsi riserve derivanti da mera valutazione: la riserva di utili su cambi, la riserva da valutazione della partecipazione con il metodo del patrimonio netto; le riserve da rivalutazione straordinarie di beni, le riserve da *fair value* ex Dlgs. 38/2005;
- nei limiti dell'incremento del patrimonio netto. Per “incremento del patrimonio netto” si deve intendere la differenza esistente tra il patrimonio netto contabile risultante al termine di ciascun esercizio rispetto a quello esistente nel bilancio chiuso alla data del **31 dicembre 2018** (l'incremento del patrimonio netto si misura, sia nel dato finale che in quello del 2018, senza considerare il risultato

d'esercizio e nettando il dato finale della sommatoria degli utili accantonati a riserva già agevolati negli esercizi precedenti).

L'aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta con le seguenti aliquote:

- **22,5%** per il periodo d'imposta **2019**;
- **21,5%** per il periodo d'imposta **2020**;
- **21%** per il periodo d'imposta **2021**;
- **20,50%** a partire dal periodo d'imposta **2022**.

Decreto legge 34/2019, articolo 2

Aumenta la deducibilità dell'Imu dalle imposte sui redditi

Per il periodo d'imposta **2019**, ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale di deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa (così come definiti nell'articolo 43 del TUIR) e da quello di lavoro autonomo è innalzata dal **40%** al **50%**.

Per quanto riguarda i periodi di imposta successivi, è previsto l'incremento della deducibilità al **60%** negli anni **2020** e **2021** ed al **70%** a decorrere dal **2022**.

Decreto legge 34/2019, articolo 3

Semplificazioni alla disciplina del patent box

La disciplina relativa al c.d. "patent box" (Legge 190/2014, articolo 1, commi da 37 a 43,) viene modificata al fine di consentire ai contribuenti di poter accedere all'agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il confronto con l'Agenzia delle Entrate alla successiva fase di controllo.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto crescita (**2019** per i soggetti solari) in alternativa alla definizione di un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria, è ora ammessa la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie in un'adeguata documentazione che dovrà essere:

- predisposta secondo quanto sarà stabilito con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (che dovrà essere emanato entro **90** giorni dalla data di entrata in vigore del decreto crescita);
- comunicata all'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione fiscale del periodo d'imposta in cui si beneficia dell'agevolazione.

I soggetti che esercitano l'opzione per la semplificazione sono tenuti a ripartire la "variazione in diminuzione" del reddito agevolabile in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata la predetta opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

La modalità di determinazione dell'agevolazione direttamente in dichiarazione diventa quindi alternativa alla procedura ordinaria (ruling) prevista dall'articolo 31-ter del DPR n. 600/73 ove applicabile.

La disciplina opzionale è applicabile anche nel caso in cui dovesse essere in corso la procedura di ruling prevista dall'articolo 31-ter del DPR n. 600/73, a condizione che:

- non sia stato concluso il relativo accordo;
- il contribuente comunichi in maniera espressa all'Agenzia delle Entrate la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.

In caso di opzione, a seguito dei successivi controlli da parte del Fisco per la rettifica del reddito escluso dall'agevolazione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la "idonea documentazione" per consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Decreto legge 34/2019, articolo 4

Nuovo credito di imposta per le fiere estere delle PMI

Viene prevista l'introduzione di un credito di imposta, destinato alle PMI, a fronte delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero. I costi interessati sono i seguenti:

- affitto degli spazi espositivi;
- allestimento dei medesimi spazi;
- attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.

Il credito d'imposta per il 2019 è pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000,00 euro. L'agevolazione spetta fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro.

Decreto legge 34/2019, articolo 49

IVA



LEGISLAZIONE

Fatturazione elettronica anche verso San Marino

L'obbligo della fatturazione elettronica è stato esteso anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino.

Decreto legge 34/2019, articolo 12

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO



INTERPRETAZIONI

Il MEF definisce le linee guida delle politiche fiscali per il triennio 2019-2021

In un documento pubblicato il 30 aprile 2019, il Ministero dell'Economia ha reso noti gli indirizzi in materia di politiche fiscali per il periodo 2019-2021.

Gli ambiti di azione evidenziati sono i seguenti:

- Governance del sistema fiscale (attività dirette a garantire un efficace coordinamento e una leadership strategica dell'amministrazione fiscale);
- Compliance volontaria e sostegno alla competitività delle imprese e alla crescita del paese (attività volte a favorire la compliance volontaria dei contribuenti, la competitività delle imprese italiane e l'attrattività degli investimenti per gli operatori economici, anche esteri);

- Propensione all'adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti e riduzione del tax gap (attività dirette a presidiare la tempestività e la correttezza delle dichiarazioni e dei pagamenti dei tributi da parte dei contribuenti);
- Legalità negli ambiti di competenza (attività dirette a presidiare le esigenze di legalità connesse agli scambi internazionali e ad assicurare nel settore dei giochi un ambiente corretto e responsabile);
- Altri obiettivi di finanza pubblica (amministrare il patrimonio immobiliare statale secondo criteri di economicità ed efficienza; ottimizzare la funzione organizzativa e migliorare l'efficienza dell'azione amministrativa).

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Documento del 30 aprile 2019

OPERAZIONI STRAORDINARIE



LEGISLAZIONE

Riproposto il bonus per favorire le aggregazioni di imprese

Il bonus aggregazioni già previsto dal decreto legge n. 5/09 (e, anteriormente, dalla legge 296/06) viene riproposto consentendo, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate fino al **31 dicembre 2022**, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio (per un valore non superiore a **5 milioni di euro**) derivante da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria nell'ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR.

In particolare il bonus richiede:

- l'operatività delle imprese che realizzano l'operazione straordinaria da almeno due anni;
- l'assenza di rapporti di controllo o di collegamento societario (a tal fine rilevano i rapporti di controllo, anche indiretto, previsti dall'articolo 2359, numero 1 del Codice Civile) e i rapporti partecipativi superiori al 20%). Anche questo requisito di "indipendenza" deve sussistere alla data dell'operazione e ininterrottamente nei due anni precedenti.

Il beneficio è costituito dal riconoscimento fiscale gratuito (ai fini IRES ed IRAP) dell'avviamento o degli altri maggiori valori dei beni strumentali materiali ed immateriali che sono iscritti a fronte del disavanzo da concambio o nella contabilità della conferitaria (nei limiti di 5 milioni di euro).

I maggiori ammortamenti sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello dell'operazione.

E prevista la decadenza dal beneficio in caso di effettuazione di ulteriori operazioni straordinarie o di cessione dei beni rivalutati nei 4 esercizi successivi all'aggregazione (salvo interpello disapplicativo).

Decreto legge 34/2019, articolo 11